



MEDING GMBH

MEDIZINTECHNIK
KOSMETIK
KUNSTSTOFFTECHNIK

17. Clienti con sede fuori dalla Repubblica Federale di Germania

Per gli affari con i clienti aventi sede fuori della Repubblica federale della Germania è applicabile il CISG (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili) in quanto non modificato e/o integrato dalle clausole sotto elencate. Le condizioni di compravendita altrui non sono applicabili.

17.1. Le nostre offerte sono vincolate se non presentate espressamente come offerte senza impegno.

17.2. La consegna viene effettuata EXW secondo le regole Incoterms 2000.

17.3. La proprietà sui beni contrattuali si trasferisce in capo al cliente solo dopo l' integrale pagamento della somma dovuta.

17.4. Se non è stato concordato altrimenti, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in € (Euro). Nel caso in cui la somma è già esigibile ed il cliente si rende moroso, sulla somma dovuta maturano gli interessi al tasso dell' 8 % da calcolarsi in aggiunta al tasso base applicato dalla banca centrale europea.

17.5. La merce consegnata deve essere controllata immediatamente. Le contestazioni inerenti ad inadempimenti contrattuali devono essere sollevate immediatamente. In ogni caso le contestazioni riguardanti gli inadempimenti contrattuali, inclusi quelli occulti, non possono essere sollevate decorsi 6 mesi dall'avvenuta consegna della merce.

17.6. A fronte delle norme di sicurezza, di controllo e di omologazione, diverse da paese a paese, anche all'interno comunità europea, consigliamo vivamente di non esportare i prodotti medicinali.

17.7. Tutti i diritti del cliente, con riferimento agli inadempimenti contrattuali inerenti alla merce, si prescrivono decorsi sei mesi dal dì della contestazione, che deve essere sollevata entro il termine di cui al precedente 17.5.

17.8. Nel caso in cui la merce non è conforme a quanto stabilito contrattualmente ci si riserva il diritto, in deroga all' Art. 46 CISG, di provvedere alla sostituzione della merce anziché di provvedere all'eliminazione dei vizi. In questo caso il cliente deve riconsegnarci la merce a nostre spese.

17.9. Nei casi in cui l'inadempimento contrattuale è imputabile a nostra colpa, siamo obbligati a pagare un indennizzo. L'indennizzo massimo dovuto non può eccedere il limite di € 25.000,00.

17.10. Accettiamo la merce restituita solo in caso di preventivo concordato per iscritto. In generale non accettiamo restituzioni di merce speciale, articoli in esaurimento e prodotti medicinali.

17.11. Il cliente è responsabile che i prodotti da noi generati secondo le sue indicazioni non violino i diritti di protezione dei terzi. In particolare, per i prodotti pubblicitari sui quali applichiamo marchi d'impresa a richiesta del cliente, il cliente è responsabile per i relativi diritti di del marchio d'impresa. Nel caso in cui vengano sollevate nei nostri confronti contestazioni per violazione di diritti di protezione a seguito della produzione o consegna dei prodotti, il cliente è obbligato a manlevarci da tutte le richieste di danni. Instaureremo azioni di difesa soltanto se richiesto dal cliente, previa sua dichiarazione vincolante d'assunzione delle spese. In questo caso abbiamo la possibilità di chiedere garanzie per i costi del processo.

17.12. Il cliente è obbligato contrattualmente ad usare i documenti, i disegni in suo possesso e le opere costruttive, o proposte per la formazione e produzione, soltanto per lo scopo concordato. E' vietato al cliente dare accesso a terzi o pubblicare quanto sopra elencato senza autorizzazione.

17.13. La nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto.

17.14. Foro competente è il foro della sede del venditore. Siamo comunque autorizzati a citare il cliente davanti al suo foro competente.